

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: Grazie Presidente. Il problema è complicato. Con circolare protocollo 455915 del 13 luglio 2018 e successive integrazioni, la Direzione generale per la Tutela della Salute, ha fornito le forme indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario presso le aziende del sistema sanitario della Regione. L'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), legge 234 del 2021, con circolare 464421 del 13 luglio 2022 sono state emanate linee guida in merito alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge di Bilancio 2022. Da ultimo, con circolare 7909 del 5 gennaio 2023, la scrivente direzione, alla luce della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, ha invitato le aziende ad aggiornare le procedure di stabilizzazione in linea con la proroga prevista dalla legge 197 del 2022.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla citata legge, le aziende stanno continuando le attività di reclutamento attraverso il processo di stabilizzazione avviato nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 e successive modifiche ed hanno avviato le procedure di stabilizzazione del personale sanitario e del ruolo sociosanitario in possesso dei requisiti della lettera b), comma 268, articolo 1, legge 234 del 2021, come modificati dalla legge 197 del 2022.

Si evidenzia, infine, che le procedure di stabilizzazione rientrano nell'ambito del processo di reclutamento ed accesso alla Pubblica Amministrazione di esclusiva competenza del Legislatore nazionale che allo stato non ha previsto la possibilità di avviare processi di stabilizzazione del personale con contratti di somministrazione. A tale proposito, corre l'obbligo di rappresentare che l'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 234 del 2021, che ha disciplinato la stabilizzazione dei precari del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, testualmente recita: "Fermo restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere, a tempo indeterminato, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario".

La summenzionata norma, dunque, richiama espressamente le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 che nel disciplinare il superamento del precariato delle Pubbliche Amministrazioni, al comma 9, tra l'altro, dispone "il presente articolo non si applica, altresì, ai contratti di somministrazione del lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni". Da questo punto di vista non appare coerente con il tema dell'auspicata stabilizzazione di detto personale il richiamato operato dell'interrogazione alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, tenuto conto che quest'ultimo, pur dichiarando che l'obiettivo del legislatore, nel redigere il comma 268 della Legge di Bilancio del 2022 fosse il rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali, da ottenere anche attraverso la valorizzazione delle competenze del personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid 19 e pur affermando che non vi sono pregiudizi di tipo ideologico all'estensione per analogia di tale vantaggio ai lavoratori che, benché dipendenti di un'Agenzia esterna abbiano operato in regime di somministrazione all'interno di un'azienda pubblica, sebbene la legge facesse esplicito riferimento alla riserva del 50 per cento dei posti banditi ai dipendenti delle imprese assegnatarie di appalto, non ha inteso riferirsi alla stabilizzazione del personale.

In effetti, con la circolare 88209 e 29 del 2022, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha offerto un'interpretazione della lettera c) dell'articolo 1, comma 268 della

legge 234 del 2021 che, per l'appunto, non prevede la stabilizzazione di personale, ma una vera e propria procedura concorsuale, seppure con valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività di servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

D'altra parte, proprio nella circolare in parola, il Dipartimento della Funzione Pubblica specifica che oggetto della richiesta di parere è sapere se la riserva di posti non superiore al 50 per cento, disciplinata dalla citata norma, atta a valorizzare il personale esterno e che abbia garantito le attività di servizio, sia riferibile anche a coloro che abbiano prestato servizio in regime di somministrazione.

Per completezza, si rappresenta che come il Dipartimento della Funzione Pubblica concluda ritenendo che la ratio della norma sembra comunque orientata anche allo scopo della reinternalizzazione delle attività che il lavoratore ha fornito all'Amministrazione, non escludendo, espressamente, alcuna tipologia che ricada in questa ipotesi, ma, si ribadisce, si tratta della lettera C dell'articolo 1 del comma 268 della legge 234/2021, che prevede una procedura concorsuale e non della lettera B della medesima disposizione che, viceversa, prevede una vera e propria stabilizzazione del personale.

Ad ogni buon conto si evidenzia che il tema della stabilizzazione del personale che abbia prestato servizio presso strutture sanitarie durante il periodo Covid, in regime di somministrazione, non potendo essere definito a livello regionale, trattandosi di materia di rimessa alla esclusiva competenza legislativa dello Stato, è oggetto di un approfondimento in corso da parte dei competenti uffici regionali, Gabinetto del Presidente e Ufficio Legislativo per la definizione di una proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, volta all'estensione, a detto personale, della possibilità della stabilizzazione.